

Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari ⁽¹⁾

La Banca d'Italia ha predisposto una nuova procedura per l'invio delle segnalazioni concernenti le informazioni sui componenti gli organi sociali degli intermediari vigilati ⁽²⁾ e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB ⁽³⁾.

La procedura è accessibile dal sito di raccolta dati INFOSTAT, mediante il quale andranno predisposte, consultate e inoltrate alla Banca d'Italia le segnalazioni "Or.So.". Il nuovo sistema si inquadra nel complessivo rifacimento degli albi ed elenchi di vigilanza (progetto "G.I.A.V.A." - Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) nel cui ambito è prevista la sostituzione, nei prossimi mesi, di altre comunicazioni cartacee di carattere anagrafico (ad es. il mod. 3 SIOTEC, relativo all'apertura e chiusura delle succursali di banche) con segnalazioni Internet.

Principali innovazioni

Le Istruzioni per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni relative agli organi sociali sono allegate alla presente comunicazione.

Tra le principali novità, si sottolinea che è richiesta la segnalazione:

- di figure aziendali di particolare rilievo per la Vigilanza (*internal audit*, ufficio reclami, *risk management*, *compliance* e antiriciclaggio);
- del legale rappresentante delle succursali di banche estere operanti in Italia.

Decorrenza e adempimenti iniziali

A) Decorrenza

La nuova procedura e le relative Istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2011; da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (*Istruzioni di vigilanza per le banche*):
 - Titolo VI, Capitolo 3;
 - Titolo VII, Capitolo 3, Sezione VII, par. 1.2, limitatamente all'alinea che richiama il Titolo VI, Capitolo 3;
 - Titolo VII, Capitolo 4, Sezione III, par. 2, limitatamente all'alinea che richiama il Titolo VI, Capitolo 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 (*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio*), Titolo IV, Capitolo IV, Sezione II, par. 5;
- Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare*), Titolo II, Capitolo 6, par. 7;

(1) La presente comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie, Poste Italiane spa (div. Bancoposta), SGR, SICAV, SIM, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e nell'elenco speciale, IMEL e istituti di pagamento.

(2) Banche, società finanziarie capogruppo e succursali italiane di banche estere; Poste Italiane (div. Bancoposta); SGR e SICAV; SIM; intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB; IMEL e istituti di pagamento.

(3) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, le presenti disposizioni si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e in quello speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, vi saranno sottoposti gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

- Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»*), Parte Prima, Capitolo IV, par. 2, lett. a);
- Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)*), Capitolo XI, par. 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 (*Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento*), Capitolo XI, par. 3;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009, art. 11, comma 1 e Allegato n. 7.

B) Intermediari vigilati

A partire dal 1° luglio 2011 le segnalazioni vanno inviate esclusivamente per mezzo della nuova procedura. La Banca d'Italia acquisirà fino al 15 giugno 2011 le segnalazioni prodotte dagli intermediari con l'attuale "data-entry Or.So."; nel periodo 16-30 giugno 2011 l'invio mediante tale procedura non sarà più accettato e gli enti segnalanti saranno invitati a riprodurre il contenuto, dal 1° luglio 2011, servendosi delle nuove modalità.

Per i soggetti già censiti nel precedente archivio, la situazione al 15 giugno 2011 verrà automaticamente acquisita nel nuovo sistema e pertanto non occorrerà una segnalazione iniziale; per le figure aziendali di rilievo per la Vigilanza va invece effettuata una prima segnalazione, riferita alla situazione più aggiornata, entro il 30 settembre 2011.

C) Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB devono inviare con la nuova procedura, dal 1° luglio 2011 e non oltre il 30 settembre 2011, una segnalazione iniziale completa riferita alla data del 30 giugno 2011.

o o o

Resta fermo per tutti gli intermediari (cfr. *supra* punti B e C) l'obbligo di segnalare le successive variazioni attenendosi alle Istruzioni.

SEGNALAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (Or.So.) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza assume rilevanza la conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali di particolare rilievo per la Vigilanza.

In relazione a ciò, la Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati. L'archivio, che ha carattere storico, è alimentato per mezzo di segnalazioni, cui sono tenuti gli intermediari vigilati, da predisporre e inoltrare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

1. Destinatari delle istruzioni

I destinatari delle presenti istruzioni sono:

- le banche italiane;
- le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
- Poste Italiane spa, per l'attività di bancoposta;
- le succursali italiane di banche comunitarie;
- le succursali italiane di banche extra-comunitarie;
- le SGR e le SICAV;
- le SIM;
- gli intermediari finanziari;
- gli IMEL;
- gli istituti di pagamento.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- per le banche, dai seguenti articoli del TUB:
 - o articolo 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
 - o articolo 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, dai seguenti articoli del TUF:
 - o articolo 8, comma 1 che stabilisce che la Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

- articolo 12, comma 3 che stabilisce che la Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni;
- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB che stabilisce che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli articoli 114-*quater* e 114-*quaterdecies* TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso TUB.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- a) “intermediari finanziari”: fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e in quello speciale di cui all'art. 107 TUB; successivamente, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
- b) “componenti gli organi sociali”:
 - le persone che rivestono cariche negli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
 - le persone che ricoprono funzioni di direzione;
 - per le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie: il legale rappresentante e il sostituto della prima succursale d'insediamento;
 - per gli intermediari sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria: i commissari straordinari, i liquidatori e i membri dei comitati di sorveglianza;
- c) “titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza”, i responsabili delle seguenti funzioni (anche se allocate presso entità esterne, quali società del gruppo di appartenenza o altri consulenti e fornitori di servizi):
 - *internal audit*;
 - *risk management*;
 - *compliance*;
 - ufficio reclami;
 - ufficio antiriciclaggio;
- d) “variazioni degli organi sociali” ogni nomina, variazione, sospensione o cessazione di carica dalla quale scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui alle presenti istruzioni;
- e) “procedura GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)”, la procedura informatica, facente parte del sistema di raccolta dati via Internet della Banca d'Italia

(INFOSTAT⁴), che gli intermediari utilizzano per adempiere agli obblighi segnalatici di cui alle presenti istruzioni.

Per l'utilizzo della procedura si rinvia al *Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti* pubblicato nel sito della Banca d'Italia sotto la voce "Raccolta dati" nella pagina "Vigilanza". Il *Manuale* contiene le informazioni per effettuare: 1) l'adesione al sistema di raccolta dati INFOSTAT; 2) la registrazione degli utenti della procedura; 3) la predisposizione, la firma digitale e l'inoltro delle segnalazioni.

4. Termini di segnalazione

Gli intermediari segnalano alla Banca d'Italia gli aggiornamenti riguardanti i componenti gli organi sociali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione.

Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In caso di errori segnalatici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile.

5. Contenuto della segnalazione

Il contenuto delle segnalazioni è dato dall'identificativo delle persone ("codice soggetto") che ricoprono cariche negli organi sociali o sono titolari di funzioni aziendali rilevanti per la Vigilanza; per ciascun soggetto sono forniti inoltre i seguenti elementi informativi:

- la carica sociale;
- la data di nomina;
- la data di scadenza, ove prevista;
- l'organo nominante;
- in caso di cessazione o sospensione, la data di cessazione o l'indicatore di sospensione della carica.

(4) INFOSTAT è la piattaforma informatica, accessibile via Internet, che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia.